



FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITÀ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO

NOTA FIPSAS

SU PROPOSTA DI LEGGE A.C. 982 GALLINELLA + ALTRI recante “*Disposizioni per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell’agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura*” Presentata il **24/07/2018**

Con il deposito della citata proposta di legge **C. 982**, (che consta di 32 articoli, suddivisi in otto capi!!!) è chiaro di nuovo che l’intenzione del legislatore sia quella di utilizzare e menzionare la **pesca sportiva e ricreativa** solo ed esclusivamente ai fini di farne trarre un beneficio alla pesca di professione. Mai, che le Associazioni del settore sportivo/ricreativo siano chiamate, nei momenti decisori, **prima di prendere e valutare qualsiasi cambiamento** nella legislazione italiana che le riguarda in modo significativo e diretto.

In parole povere si predilige l’interesse di 13.500 addetti al benessere sociale di 2.500.000 cittadini che praticano con frequenza la pesca sportiva e ricreativa sia in mare che in acque interne, oltre a tutta l’economia e l’indotto che la pesca sportiva rappresenta in Italia:

1. decine di aziende produttrici di attrezzature dedicate alla pesca sportiva con migliaia di addetti;
2. 2500 tra negozi e punti vendita di attrezzature da pesca e da barca, quindi 3000 nuclei famigliari il cui reddito proviene da quest’attività;
3. il comparto delle aziende italiane di vendita e noleggio di imbarcazioni nautiche da diporto (*eccellenza del made in Italy*) con centinaia di addetti e lavoratori;

Ovviamente una flessione così drastica dell’attività alieutica inciderebbe anche sull’economia del turismo e dell’offerta sul territorio. Mancati guadagni per hotel e ristoranti, ecc.

L’articolo che ci riguarda è l’art. **16, comma 1 e 2, lett. d), e) e g)**, che introduce disposizioni di semplificazione in materia di pesca e acquacoltura riferita anche alla pesca non professionale.

Si parla di adeguamento in coerenza con le normative in campo europeo e del conseguente riordino degli attrezzi consentiti alla pesca sportiva, di cui agli artt. 138 e 140 del DPR. 1639/68. Oltre a voler toccare attrezzi come i palangari e le nasse art. 140, nel testo all’art. 138 si vorrebbe riordinare anche altri strumenti come bolentini e lenze per cefalopodi.

Si ribadisce che la nostra disciplina è già assolutamente coerente con le norme europee, per cui non si sente né la necessità né il motivo di provvedere ad una modifica della strumentazione attualmente consentita.

Del resto l’attuale normativa vigente per gli attrezzi della pesca ricreativa italiana risulta già perfettamente conforme con i dettami dell’Unione Europea e in particolare con l’articolo 17, comma 1 del regolamento comunitario 1967/2006 che indica l’attrezzatura vietata alla pesca sportiva:

1- Nell'ambito della pesca sportiva è vietato l'uso di reti trainate, reti da circuizione, ciancioli, draghe, reti da imbrocco tirate da natanti, draghe meccanizzate, tramagli e reti da fondo combinate. Nell'ambito della esca sportiva è altresì vietato l'uso di palangari per la cattura di specie altamente migratorie.

La legge italiana già necessariamente applica la norma del regolamento (direttamente applicabile negli Stati membri senza bisogno di alcun recepimento/adeguamento), per la quale sono vietati i palamiti per le specie altamente migratorie.

In sostanza la normativa italiana con l'art. 138 del DPR 1639/1968 e successive modificazioni è già perfettamente rispettosa delle normative europee, ed è stata già oggetto, a suo tempo, da parte nostra, di una rivisitazione per le disposizioni a noi riferite. A meno che, nei dodici mesi previsti per l'emanazione del decreto legislativo, non intervenga una novità normativa europea magari sulla scorta di alcuni pareri del MEDAC, in particolare quello più recente sul Regolamento sulle Misure Tecniche dove vengono surrettiziamente proposte misure restrittive per la pesca ricreativa in un testo dedicato esclusivamente alla pesca commerciale (unica destinataria della Politica Comune della Pesca, i cui obiettivi tale regolamento dovrebbe perseguire).

Si ricorda a tale proposito che FIPSAS e CIPS membri effettivi del Comex del MEDAC hanno espresso in calce al documento, attraverso un **minority statement**, la propria contrarietà ad una eliminazione di questi attrezzi per la pesca ricreativa, ma sono favorevoli ad una loro regolamentazione concertata in previsione di reali e specifici studi scientifici al riguardo. Infatti, tali restrizioni sarebbero in contraddizione con l'esigenza dichiarata dalla stessa Commissione Europea di motivare ogni provvedimento con dati scientifici, che sulla pesca ricreativa sono ancora carenti.

Siamo d'accordo, invece, sulla revisione del sistema sanzionatorio di cui al capo II del D. Leg.vo 9 gennaio 2012, poiché le sanzioni per gli sportivi/ricreativi non sono state riviste all'epoca e restano le stesse nel caso di tonno e pesce spada e sono, altresì, eccessive per la pesca subacquea. Non è di facile interpretazione questa iniquità tra le categorie. Forse, si ritiene maggiore l'attività di pesca illegale tra gli sportivi?

E su quali dati scientifici o procedimenti induttivi e deduttivi si è basa tale assunto?

CONSIDERAZIONE FINALE

Vi esorto, signori deputati a riconsiderare il nostro punto di vista e il nostro crescente malessere. Ribadiamo un concetto: ogni eventuale iniziativa riguardante la pesca sportiva e ricreativa deve essere contenuta in un testo ad essa esclusivamente dedicato e discusso con i rappresentanti deputati a tutelare gli interessi della stessa. Se non ci sarà questa concertazione con le Associazioni del settore ricreativo, attraverso un apporto sistemico e paritario, metteremo in atto una pressione da esercitare alla politica nella modalità "porta a porta" con lo scopo di fare arrivare a quelli che sono favorevoli e non a conoscenza della pdl in oggetto, il nostro messaggio: faremo ostruzionismo, sul territorio e a livello nazionale, a oltranza contro questo provvedimento. A partire da subito.

Cordialmente.

Per conto del Presidente Federale Prof. Ugo Claudio Matteoli

Ufficio Relazioni Istituzionali – Ufficio Legislativo

Roma, 10 febbraio 2019

FIPSAS



Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee
COMITATO REGIONALE DELLA LIGURIA

Viale Padre Santo 1- 16122 Genova
Tel.0103627025 fax 0103627033 - e-mail liguria@fipsas.it

Partita I.V.A. 01382061008
Cod. mec. : 0001034/sez

Prot. n. 18 / 2019 / crl

Genova, 11 febbraio 2019

Gent.mo
Presidente Nazionale
Prof. Ugo Claudio Matteoli

e, p.c. Ufficio Relazioni Istituzionali

F.I.P.S.A.S. – ROMA –

Oggetto: Commissione Agricoltura della Camera - A.C. 982 Gallinella et al.

In queste settimane è in discussione, presso la Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, la proposta di legge concernente: *“Disposizioni per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell’agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura”*.

Il tema di nostro interesse è circoscritto agli artt. 16 e 17 con la previsione di una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca.

Nel ribadire la considerazione per la quale la pesca sportiva e ricreativa – in virtù dei circa due milioni di praticanti e della sua rilevanza dal punto di vista socio economico – merita una ben più specifica attenzione e un testo di legge dedicato, dobbiamo rilevare alcune incongruenze che emergono dal testo in argomento.

Tra i principi e i criteri direttivi che la proposta di legge pone per il futuro decreto legislativo vi è, all’art. 16 lettera g), *l’adeguamento delle disposizioni degli articoli 138 e 140 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, alla normativa dell’Unione europea in materia di limiti alla strumentazione utilizzabile per l’esercizio della pesca sportiva.*



In occasione delle discussioni sul testo unico per la riforma del settore ittico (A.C. 338 e abb.), F.I.P.S.A.S. e le Associazioni rappresentative della pesca ricreativa avevano già rilevato la perfetta coerenza della strumentazione attualmente consentita per la pesca sportiva e ricreativa con le norme comunitarie, senza alcuna necessità di adeguamento.

Nel merito, non trovano alcun fondamento le critiche mosse da alcune componenti della pesca professionale all'utilizzo, per la pesca ricreativa, di attrezzi non individuali quali nasse e palangari.

Infatti, l'utilizzo di tali strumenti è consentito e già limitato dalla legislazione vigente e ciò trova conforto nella normativa comunitaria e in particolare nell'art. 17, comma 1, del Regolamento comunitario 1967/2006 che elenca gli strumenti vietati per la pesca sportiva.

Tale articolo prescrive che nell'ambito della pesca sportiva è vietato l'uso di reti trainate, reti da circuizione, ciancioli, draghe, reti da imbrotto tirate da natanti, draghe meccanizzate, tramagli e reti da fondo combinate. Nell'ambito della pesca sportiva è altresì vietato l'uso di palangari per la cattura di specie altamente migratorie.

Ergo, i pescatori sportivi e ricreativi, in forza del richiamato Regolamento comunitario, non possono utilizzare i palangari per la cattura di specie altamente migratorie e devono rispettare le limitazioni nel numero di ami già previste dalla legge italiana.

Pertanto, l'esigenza di adeguamento non sussiste.

La pesca con il palangaro (o *palamito* secondo la dizione ligure) è molto diffusa tra i pescatori sportivi e ricreativi liguri, moltissimi dei quali sono tesserati con la nostra Federazione.

In più occasioni, abbiamo manifestato forte contrarietà a ogni possibile limitazione dell'utilizzo di tale strumento, pretestuosamente criticato da alcune associazioni rappresentative della pesca professionale, che da sempre considerano la pesca dilettantistica una concorrente non gradita.



In considerazione dell'importanza della cultura legata alle tradizioni liguri, il Governo regionale si è fatto portavoce delle proteste variamente intervenute dalle associazioni e dai cittadini a difesa degli strumenti di pesca tradizionali.

In particolare, in data 28 luglio 2016, grazie all'iniziativa dell'Assessore all'Agricoltura, Sviluppo dell'entroterra e delle zone rurali, caccia e Pesca, dott. Stefano Mai, la Regione ha formalmente preso posizione escludendo che nel piano triennale regionale della pesca venissero adottate misure per eliminare o limitare attrezzi tradizionali della pesca come *palamiti* e *nasse*.

In data 11 novembre 2016, il Consiglio regionale di Regione Liguria ha approvato all'unanimità un ordine del giorno in difesa dei *palamiti* e delle *nasse* promosso, rispettivamente, dai consiglieri Muzio e Vaccarezza e dai Consiglieri Piana, Senarega, De Paoli e Pucciarelli.

A seguito di tali iniziative l'Assessore Stefano Mai in data 13 gennaio 2017 ha inviato una nota alla Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati con la quale veniva richiesta la difesa dei *palamiti* e delle *nasse*, strumenti profondamente legati alla cultura ed alla tradizione della pesca nelle comunità marinare liguri e più in generale lungo tutte le coste italiane.

Siamo certi che la Federazione vorrà confermare, anche a livello centrale, l'impegno a tutela della pesca dilettantistica e degli attrezzi tradizionalmente consentiti partecipando attivamente alla discussione di ogni iniziativa parlamentare e/o ministeriale, potendo contare sul massimo sostegno dello scrivente Comitato Regionale della Liguria.

Con l'occasione, porgiamo i nostri più cordiali saluti.



F.to Il Presidente

Gaetano Corradi
Gaetano Corradi